D.d.s. 1 luglio 2024 - n. 9892
D.d.s. 14 aprile 2024 - n. 5923 - Programma di sviluppo rurale 2014 - 2022 – Modifica del bando 2024 per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» e nuova proroga dei termini

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti:

- il d.d.s. 14 aprile 2024 - n. 5923 Reg. (UE) 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» – Approvazione del bando per la presentazione delle domande di conferma anno 2024 e successive modifiche;
- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 289235 del 28 giugno 2024 «*Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2024*», con cui sono stati modificati i termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per il 2024 per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità rafforzata;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare modifiche al bando 2024 dell'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» del PSR 2014-2022, come riportato nella seguente tabella:

TESTO ORIGINALE **Dds 5923 del 15 maggio 2024 e successive modifiche** **Allegato 1**	**NUOVO TESTO MODIFICATO**
9. **CONDIZIONALITA'** I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013, descritti nella seguente tabella. Tuttavia, qualora il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 (pagamenti diretti, interventi SRA e SRB), lo stesso è soggetto ai controlli sulle regole di condizionalità rafforzata, di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115. Nel caso risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, il beneficiario sarà soggetto al controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, l'aiuto viene ridotto o annullato, con applicazione delle relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013. Inoltre, qualora il suddetto beneficiario presenti un allevamento, lo stesso sarà tenuto a rispettare anche gli atti di condizionalità 2014-2022 relativi agli obblighi veterinari; di conseguenza per tale beneficiario nell'ambito veterinario si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità come da DM 10 marzo 2020, n. 2588. NB - Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, si precisa che le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida. Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa. La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio. Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare. Per l'anno 2024, gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" aggiornati e declinati dalle disposizioni regionali che saranno approvate per il 2024. I CGO e le BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella: **CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)** **Settore** | **Tema principale** | **Condizioni e norme**	**9. CONDIZIONALITA'** **Beneficiari dell'operazione 8.1.02 tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013** I beneficiari del bando 2024 dell'operazione 8.1.02 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 rimangono subordinati al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013, descritti nella seguente tabella. Per l'anno 2024, gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" così come declinati a livello regionale dall'Allegato 2 della DGR n. XII/2190 del 15 aprile 2024 e successive modifiche. I CGO e le BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella: CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013) Settore | Tema principale | Condizioni e norme | .... | ... | ..... Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa. La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio. Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare. In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo. N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

....	....	...	.....

....

Beneficiari dell'Operazione 8.1.02 tenuti al rispetto della condizionalità rafforzata

Dal 1° gennaio 2024, in attuazione del Reg. (UE) 2024/1468, si dispone che:
a) ai beneficiari del bando 2024 dell'Operazione 8.1.02 che ricevono contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP 2023-2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 (pagamenti diretti, interventi SRA e SRB) si applicano sia i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata, sia le relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116;
b) gli agricoltori, la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'art. 69, par. 1 del Reg. (UE) 2021/2116, sono esentati sia dai controlli della condizionalità rafforzata, sia da quelli della condizionalità ai sensi del Reg (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.
La condizionalità rafforzata è costituita dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), previsti all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e successive modifiche.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 Zone e 7 Temi Principali come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.
			Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

		Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
			BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri
			BCAA 7 (*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.
		Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo3, paragrafo 2, lettera b), articolo4, paragrafi 1, 2 e 4.
			CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2.
			BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
			BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.
	Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18,19 e 20.
			CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
		Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009:

			articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

(*) In alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture - Allegato III del Reg (UE) 2021/2115 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/1468

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa. La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.
Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.
Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli

	animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.
10.2 Quando presentare la domanda La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo 10.4 "Come presentare la domanda". **La domanda deve essere presentata entro le ore 24:00 del 1° luglio 2024**	**10.2 Quando presentare la domanda** La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo 10.4 "Come presentare la domanda". **La domanda deve essere presentata entro le ore 24:00 del 31 luglio 2024**
10.2.1 Presentazione tardiva della domanda Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine **previsto del 1° luglio 2024. e quindi, fino al 26 luglio 2024.** In caso di presentazione in ritardo della domanda: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. **La domanda pervenuta oltre il 26 luglio 2024 è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno**	**10.2.1 Presentazione tardiva della domanda** Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine **previsto del 31 luglio 2024. e quindi, fino al 26 agosto 2024.** In caso di presentazione in ritardo della domanda: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. **La domanda pervenuta oltre il 26 agosto 2024 è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno**
10.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata, al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle rispetto all'ultima domanda presentata. Per il 2024 il periodo per la presentazione di tali domande di modifica è compreso tra il **2 luglio e il 16 luglio 2024.** Se l'Organismo Pagatore ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui sopra non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze. **10.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014** Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2024, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 16 luglio 2024, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **dal 17 luglio sino al 26 luglio 2024**. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 26 luglio 2024, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande di pagamento, sono irricevibili.	…
19. RIEPILOGO TEMPISTICHE	**19. RIEPILOGO TEMPISTICHE**

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 13 Reg (UE) n. 809/2014	Entro il 1° luglio 2024
Presentazione tardiva della domanda di pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	dal 2 al 26 luglio 2024
Presentazione della domanda di modifica delle domande di pagamento presentate entro il 1° luglio 2024, ai sensi dell'art. 15 reg. (UE) n. 809/2014	dal 2 al 16 luglio 2024
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014	dal 17 al 26 luglio 2024
Presentazione della domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) n. 809/2014	entro il 6 settembre 2024
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1° dicembre 2024
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 13 Reg (UE) n. 809/2014	Entro il 31 luglio 2024
Presentazione tardiva della domanda di pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	dal 1 al 26 agosto 2024
Presentazione della domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) n. 809/2014	entro il 6 settembre 2024
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1° dicembre 2024
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

Preso atto del parere favorevole dell'Autorità di gestione regionale sviluppo rurale 2014-2022 e dell'Organismo Pagatore Regionale alle modifiche da apportare al bando 2024, sopra citato, espresso con mail agli atti della struttura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 11430 del 28 luglio 2023, con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022, tra cui dell'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, attribuite con d.g.r. n XII/628 del 13 luglio 2023;

Vista la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le modifiche al bando 2024 per la presentazione delle domande di pagamento relative all'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» del PSR 2014-2022, approvato con decreto n. 5923/2024 e successive modifiche, come riportato nella seguente tabella:

<table>
<tr><th>TESTO ORIGINALE
Dds 5923 del 15 maggio 2024 e successive modifiche
Allegato 1</th><th>NUOVO TESTO MODIFICATO</th></tr>
<tr><td>9. CONDIZIONALITA'

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013, descritti nella seguente tabella.
Tuttavia, qualora il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 (pagamenti diretti, interventi SRA e SRB), lo stesso è soggetto ai controlli sulle regole di condizionalità rafforzata, di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115. Nel caso risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, il beneficiario sarà soggetto al controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, l'aiuto viene ridotto o annullato, con applicazione delle relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Inoltre, qualora il suddetto beneficiario presenti un allevamento, lo stesso sarà tenuto a rispettare anche gli atti di condizionalità 2014-2022 relativi agli obblighi veterinari; di conseguenza per tale beneficiario nell'ambito veterinario si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità come da DM 10 marzo 2020, n. 2588.
NB - Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, si precisa che le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.
Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.
La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.
Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.
Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Per l'anno 2024, gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" aggiornati e declinati dalle disposizioni regionali che saranno approvate per il 2024.

I CGO e le BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)
Settore | Tema principale | Condizioni e norme</td><td>9. CONDIZIONALITA'

Beneficiari dell'operazione 8.1.02 tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013
I beneficiari del bando 2024 dell'operazione 8.1.02 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 rimangono subordinati al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013, descritti nella seguente tabella.

Per l'anno 2024, gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" così come declinati a livello regionale dall'Allegato 2 della DGR n. XII/2190 del 15 aprile 2024 e successive modifiche.

I CGO e le BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)
Settore | Tema principale | Condizioni e norme | ....
.... | ... | .....

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.
La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.
Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.
Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

<u>In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.</u>
Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.</td></tr>
</table>

....	....	...	.....

....

Beneficiari dell'Operazione 8.1.02 tenuti al rispetto della condizionalità rafforzata

Dal 1° gennaio 2024, in attuazione del Reg. (UE) 2024/1468, si dispone che:
a) ai beneficiari del bando 2024 dell'Operazione 8.1.02 che ricevono contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP 2023-2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 (pagamenti diretti, interventi SRA e SRB) si applicano sia i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata, sia le relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116;
b) gli agricoltori, la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'art. 69, par. 1 del Reg. (UE) 2021/2116, sono esentati sia dai controlli della condizionalità rafforzata, sia da quelli della condizionalità ai sensi del Reg (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.
La condizionalità rafforzata è costituita dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), previsti all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e successive modifiche.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 Zone e 7 Temi Principali come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.
			Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

		Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
			BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri
			BCAA 7 (*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.
		Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo3, paragrafo 2, lettera b), articolo4, paragrafi 1, 2 e 4.
			CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2.
			BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
			BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.
	Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18,19 e 20.
			CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
		Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009:

			articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

(*) In alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture - Allegato III del Reg (UE) 2021/2115 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/1468

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa. La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.
Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.
Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli

	animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.
10.2 Quando presentare la domanda La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo 10.4 "Come presentare la domanda". **La domanda deve essere presentata entro le ore 24:00 del 1° luglio 2024**	**10.2 Quando presentare la domanda** La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo 10.4 "Come presentare la domanda". **La domanda deve essere presentata entro le ore 24:00 del 31 luglio 2024**
10.2.1 Presentazione tardiva della domanda Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine **previsto del 1° luglio 2024. e quindi, fino al 26 luglio 2024.** In caso di presentazione in ritardo della domanda: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. **La domanda pervenuta oltre il 26 luglio 2024 è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno**	**10.2.1 Presentazione tardiva della domanda** Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine **previsto del 31 luglio 2024. e quindi, fino al 26 agosto 2024.** In caso di presentazione in ritardo della domanda: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. **La domanda pervenuta oltre il 26 agosto 2024 è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno**
10.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata, al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle rispetto all'ultima domanda presentata. Per il 2024 il periodo per la presentazione di tali domande di modifica è compreso tra il **2 luglio e il 16 luglio 2024.** Se l'Organismo Pagatore ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui sopra non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze. **10.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014** Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2024, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 16 luglio 2024, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **dal 17 luglio sino al 26 luglio 2024**. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 26 luglio 2024, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande di pagamento, sono irricevibili.	…
19. RIEPILOGO TEMPISTICHE	**19. RIEPILOGO TEMPISTICHE**

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 13 Reg (UE) n. 809/2014	Entro il 1° luglio 2024
Presentazione tardiva della domanda di pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	dal 2 al 26 luglio 2024

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 13 Reg (UE) n. 809/2014	Entro il 31 luglio 2024
Presentazione tardiva della domanda di pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	dal 1 al 26 agosto 2024

Presentazione della domanda di modifica delle domande di pagamento presentate entro il 1° luglio 2024, ai sensi dell'art. 15 reg. (UE) n. 809/2014	dal 2 al 16 luglio 2024
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014	dal 17 al 26 luglio 2024
Presentazione della domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) n. 809/2014	entro il 6 settembre 2024
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1° dicembre 2024
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

Presentazione della domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) n. 809/2014	entro il 6 settembre 2024
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1° dicembre 2024
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

2. di fare salvo quant'altro stabilito dal sopracitato bando e dai relativi allegati;

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 5923/2024 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

5. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza.

Il dirigente
Francesco Brignone